

(N. 1917)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(COLOMBO)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri
(SEGNI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(MORO)

e col Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

Aggiunta di un comma all'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925 n. 2033, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario.

ONOREVOLI SENATORI. — In seguito al pre-occupante e rapido dilagare delle sofisticazioni dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, sofisticazioni che han posto nel più vivo allarme sia i produttori che i consumatori, le Amministrazioni interessate, e particolarmente il Ministero dell'agricoltura, hanno, in questi ultimi anni, compiuto ogni possibile sforzo per potenziare il servizio di repressione delle frodi.

Nell'espletamento dei compiti loro commessi, gli organi preposti alla vigilanza avvertono però la necessità di conoscere l'esito dei procedimenti penali, man mano che essi vengono definiti.

Alla migliore efficienza funzionale degli organi predetti fa infatti difetto la mancata conoscenza degli eventuali procedimenti penali relativi a ditte sottoposte alla loro vigilanza, conoscenza che si rende invece necessaria, sia

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai fini di una intensificazione dei controlli che per promuovere l'adozione di provvedimenti amministrativi a carico dei recidivi e dei responsabili di infrazioni gravi.

Appare, pertanto, opportuno che l'esito del procedimento penale, qualunque esso sia, venga tempestivamente reso noto all'Ufficio che ha inoltrata la denuncia.

A tale riguardo, è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale viene aggiunto all'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, un comma contenente l'obbligo di notificare all'organo denunciante l'estratto delle sentenze.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone che la sentenza sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali quotidiani.

Copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

In ogni caso, l'estratto della sentenza viene subito trasmesso all'Organo che ha inoltrato la denuncia ».